



COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

Via Beato Placido, 11/13 – 95030 Maniace

Tel. (095) 690139 - Fax (095) 690174 www.comune.maniace.ct.it

e-mail: comunedimaniacect@legalmail.it segreteria@comune.maniace.ct.it Cod. Fisc. :

93005530873 - P. IVA : 01781170871

ORDINANZA SINDACALE Numero 19 Del 05.04.2020

OGGETTO: MISURE PER CONTRASTARE E CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19 (CORONAVIRUS) – PROROGA DEI TERMINI EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DAL 13/04/2020 AL 03/05/2020.

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n 8 del 05.03.2020 con la quale si prendeva atto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV 19 applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 55 del 04 marzo 2020.

Richiamata la propria precedente ordinanza N° 13 del 17/03/2020 e n° 17 del 05/04/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV 19 applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 59 del 08 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV 19 applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 62 del 09 marzo 2020.

Visto il decreto Visto il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV 19 applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 64 del 11 marzo 2020.

Vista la direttiva 02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da CODIV 19 un'emergenza di Sanita Pubblica di rilevanza internazionale ;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolare diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul Territorio Nazionale ;

Ritenuto necessario, adottare sull'intero territorio nazionale ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVID 19

Visto le ordinanze contingibile ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n°ri 3 e 4 del 08/03/2020 , la n° 5 del 13.03.2020 , n° 7 del 20/03/2020, N° 13 del 01/04/2020;

Visto il D.P.C.M. del 22/03/2020 ;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22/03/2020 e della successiva circolare eplicativa;

Visto il D.P.C.M. 10/04/2020, con il quale in Presidente del Consiglio dei Ministri proroga l'efficacia dei propri precedenti Decreti;

Vista l'ordinanza e contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana N° 14, N° 15 nonché l'Ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 11.04.2020

Viste tutte le misure urgenti adottate ;

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell' allegato 1, sia nell' ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del predetto DPCM.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza;

E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche per l'assistenza degli anziani ed indigenti;

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37.5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante ;

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus ; Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ;

ORDINA

L'applicazione, su tutto il territorio comunale, fino al 03/05/2020 delle seguenti disposizioni :

- La sospensione del mercato settimanale ;
- Resto vietato l'ingresso sul territorio comunale ai venditori ambulanti provenienti da altri comuni;
- Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
- Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico;
- Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di villeggiatura;
- Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 lett. *dd*) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante;
- Per i servizi degli uffici comunali i responsabili di PP.OO e il responsabile CED assicureranno in ogni caso lo svolgimento delle attività urgenti ed indifferibili ;
- La chiusura al pubblico del cimitero comunale, lo stesso è consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri ;
- La chiusura degli Uffici Comunali, fatta eccezione per servizi urgenti ed indifferibili (Polizia Municipale, Ufficio Manutenzione presso UTC, Protezione Civile, Ufficio Paghe, Ufficio Protocollo, Ufficio Anagrafe previa appuntamento telefonico).
- È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore. E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un

accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.

- Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.
- E' disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
- Gli esercizi Commerciali autorizzati e le rivendite dei Generi di Monopolio osservano il consueto orario di apertura e chiusura;
- Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto), esclusivamente per garantire assistenza agli anziani ed indigenti, nonché le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico delle piante, oltre che per i motivi espressamente indicati dal D.P.C.M. del 22/03/2020,
- In ottemperanza delle disposizioni di cui al D.L. 19/2020 ed al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020, devono intendersi integralmente recepiti, con effetto per il territorio della Regione Siciliana, i Dpcm 8, 9, 11, 22, marzo 2020 e 1, 10 aprile 2020, nonché le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo e all'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, la lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 deve intendersi sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

RACCOMANDA

- A tutte le persone anziane o affette da patologia croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ;

I soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico

di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza comunicando la propria presenza al comune al seguente indirizzo comandovigiliurbani@comune.maniace.it , al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per il territorio, comunicazionerientri@aspct.it nonché al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta, re e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it .

Di attenersi scrupolosamente a tutto quanto previsto dal più volte nei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze Contingibili ed Urgenti del Presidente della Regione Sicilia.

DISPONE

L'osservanza del PROVVEDIMENTO E LA TRASMISSIONE DEL MEDESIMO al Prefetto di Catania, all'Anci Sicilia, al Segretario Comunale, ai Responsabili Apicali, al Comando stazione Carabinieri di Maniace , al Comando di polizia Municipale ed all'Ufficio di Protezione Civile

DISPONE, ALTRESI'

Che Gli Agenti della Forza Pubblica, al Comando di Polizia Municipale, sono incaricati di far osservare quanto statuito nelle presente Ordinanza .

Dalla Residenza Municipale, 14/04/2020

Il Sindaco
F.to Antonino Cantali